




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Distretto 30° - Via Settevene Palo,33 - 00052 CERVETERI (RM)
Codice fiscale: 91064910580 ✉ Fax – Tel. 06/99551100
Sito: www.icsdacquisto.edu.it
E-mail: rmic8dc00t@istruzione.it Pec: rmic8dc00t@pec.istruzione.it

Documento
sugli esami di stato conclusivi
del primo ciclo d'istruzione



APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
DEL 28 MAGGIO 2019

Cerveteri, 30 maggio 2018

Premessa

L'alunno, al termine del triennio, sostiene l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, volto a verificare il livello di conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, nonché il grado di maturità globale raggiunto; la sistematizzazione dei suoi saperi gli permetterà di effettuare scelte consapevoli per il futuro.

E' necessario, pertanto, riservare particolare attenzione a questa fase finale del ciclo di istruzione.

Dalla Circ. 28 del 15 marzo 2007 e successive circolari (C.M. n. 49 del 20 maggio 2010) si evince che una buona scuola:

1. pone al centro l'alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione;
2. mette in primo piano l'obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani;
3. opera per l'inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana (NAI);
4. tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo;
5. verifica con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni Nazionali;
6. si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo.

1. Quadro normativo di riferimento

Criteri orientativi per l'esame di licenza media D.M. 26 agosto 1981;

Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri 27 marzo 2008;

Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) del 29 aprile 2008;

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: DPR n° 122 del 22 giugno 2009

Validità dell'anno scolastico (CM N. 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011);

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Istruzioni a carattere permanente CM 48 del 31 maggio 2012

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di stato -D. Lgsv. 62/2017

2. Documentazione

Il coordinatore di classe, in collaborazione con il consiglio di classe, cura la predisposizione della seguente documentazione:

1. La relazione finale sulla classe, approvata e sottoscritta dall'intero consiglio di classe contenente la presentazione della classe (composizione, breve resoconto delle attività formative rilevanti, indicazioni sulla continuità didattica, metodo di lavoro del consiglio di classe, caratteristiche del gruppo-classe al termine del triennio, sintesi dei risultati raggiunti al termine della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e trasversali fissati dal consiglio di classe);
2. I programmi d'esame, preparati e firmati dai docenti e dagli alunni, divisi per disciplina.
3. Eventuali documentazioni significative dell'attività svolta nell'ultimo anno del triennio.

Nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vengono inoltre presentati:

- per gli studenti con certificazione L. 104/92, gli elementi caratterizzanti del PEI, l'eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento delle stesse e di valutazione. Le prove d'esame dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, consentendo allo studente l'uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al momento di verifica. Lo studente con certificazione ai sensi della L. 104/92 è generalmente tenuto a svolgere la prova nazionale. La Commissione d'esame, se non ritiene la prova nazionale adeguata al percorso dello studente, può strutturare preventivamente una prova differenziata da utilizzare in sostituzione della prova nazionale stessa;

- per gli studenti con DSA, gli elementi caratterizzanti il loro PDP e l'indicazione di eventuale utilizzo di strumenti compensativi nell'ambito delle prove scritte, che non possono essere differenziate rispetto alla classe. Gli strumenti compensativi possono essere: l'assegnazione di tempi più lunghi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici lettura da parte di un docente per la comprensione dei testi, uso del dizionario per la trascrizione di termini della lingua straniera, ulteriori modalità utilizzate nel corso dell'anno scolastico;
- per gli studenti con svantaggio (BES), gli elementi caratterizzanti il loro PDP e tutte le altre indicazioni ritenute utili;
- per gli studenti stranieri, gli elementi caratterizzanti il loro Piano degli Studi Personalizzato (PSP), con riferimento al percorso svolto soprattutto nell'ambito delle lingue straniere.

Si sottolinea che durante l'Esame di Stato la collegialità non è necessaria solo per una questione di forma, ma per il contributo e l'apporto personale che ogni insegnante può dare.

3. Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo (c.m. n.48 del 31/05/2012 -d. lgsv. 62/2017)

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione e muniti di tutta la documentazione che attesti il recupero tentato e le strategie individuate, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; in tal caso il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini previsti.

4. Preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**). Per l'anno scolastico 2018-2019 si rende noto che il monte ore annuo, in base all'art. 11 D. Lgsv 59/04 e al DPR 89/09, art. 5, corrisponde a 990 ore. Pertanto, come deliberato dal Collegio dei Docenti, il limite massimo di ore di assenze, calcolato sulla base di 33 settimane, corrisponde a **247,5 ore per gli alunni che frequentano il tempo-scuola normale di 30 ore settimanali**.

Ai genitori di alunni con elevato numero di assenze il Consiglio di Classe dovrà aver inviato per tempo comunicazione scritta.

Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il Collegio dei Docenti di prevedere **“ motivate deroghe in casi eccezionali ”**, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 e dalla delibera annuale del Collegio dei Docenti in cui si contemplano:

- Assenze per motivi di salute (ricoveri, malattie invalidanti, malattie croniche, ecc) adeguatamente documentati
- Assenze per particolari motivi di disagio psicologico e/o familiare debitamente certificati dai servizi AUSL e/o medico di base e/o Servizi sociali
- Terapie e/o cure programmate
- Assenze documentate da parte dei servizi sociali
- Partecipazione documentata ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
- Per alunni extracomunitari:
 - a. Assenze per ritardata iscrizione previa acquisizione dei dati relativi al percorso scolastico precedente
 - b. Assenze per soggiorni nei paesi d'origine per motivi di lavoro o ricongiungimento alla famiglia debitamente documentate
 - c. Ricongiungimento alla famiglia debitamente documentata anche nell'ambito della famiglia italiana.

Le motivazioni devono essere state preventivamente documentate.

Le deroghe potranno essere concesse solo in presenza di sufficienti elementi di giudizio per la valutazione finale.

5. Criteri di ammissione/ non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato

L'AMMISSIONE è garantita anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In tal senso il Collegio Docenti delibera quanto segue:

- Per gli studenti che presentino una o più insufficienze, il Consiglio di classe valuterà la possibilità dell'alunno/alunna di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, proprio delle discipline interessate, mediante lo studio personale, indicando i moduli del programma in cui evidenzia gravi carenze
- La valutazione non dovrà concentrarsi esclusivamente sulle insufficienze, ma terrà conto della situazione complessiva e in particolare dei seguenti aspetti:
 1. Impegno e partecipazione, anche relativamente alle attività di recupero attivate
 2. Progressi conseguiti rispetto alla situazione iniziale, dopo gli interventi di recupero in itinere
 3. Acquisizione sostanziale del metodo di studio
 4. Livello di acquisizione dei saperi essenziali e delle competenze di base
 5. Incidenza di problemi attinenti alla continuità didattica
 6. Fattori individuali oggettivamente condizionanti il processo di apprendimento
 7. Risultati significativamente positivi in più materie

La NON AMMISSIONE dipenderà dalle seguenti condizioni:

- a) La presenza di 4 (quattro) insufficienze, delle quali 3 gravi (voto 4), soprattutto nelle materie che in sede d'Esame di Stato, prevedono la prova scritta.
- b) La presenza di diffuse insufficienze, comprese le materie che in sede d'Esame di Stato, non richiedano la prova scritta.
- c) La documentazione scritta dei tentativi delle diverse strategie adottate per l'alunno e le risultanze del recupero effettuato per compensare le carenze.

Si precisa comunque che per evitare ogni automatismo e tenere sempre conto della specificità delle situazioni, si è stabilito che il Consiglio di Classe, nel caso in cui si verificano le suddette condizioni negative, valuti l'opportunità di ammettere l'alunno all'esame conclusivo in considerazione di adeguati miglioramenti rispetto alla situazione iniziale.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame con indicazione "Amnesso" seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio d'ammissione, ovvero "Non amnesso"; in caso di non ammissione all'esame le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati, in sede di scrutinio finale, al giudizio di idoneità, e a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

6. Determinazione del giudizio di idoneità

Lo scrutinio di ammissione si conclude con **il giudizio di idoneità**, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs.59/2004 e successive modificazioni).

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe prendendo in considerazione il percorso scolastico (nelle singole discipline, nell'impegno, nel comportamento) mostrato dall'allievo **durante gli anni trascorsi nella scuola secondaria di primo grado.**

In considerazione del fatto che la valutazione finale dell'esame di Stato (vedi punto 11) dipenderà oltre che dal voto d'ammissione anche dell'esito delle prove scritte di italiano, lingue straniere, competenze logico-matematiche e dal colloquio, **potrebbe accadere che questa infine non coincida**, per eccesso o per difetto, **con il giudizio d'ammissione**

Si evidenzia, inoltre, che i criteri adottati dai docenti della nostra scuola per valutare le singole prestazioni e il percorso scolastico degli alunni **potrebbero non coincidere con quelli che verranno utilizzati in seguito dai docenti della scuola secondaria.**

COMMISSIONI D'ESAME:

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe (compreso il Docente di Religione, che negli anni passati non prendeva parte). Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

8. Calendario

LUNEDI' 10 GIUGNO	Riunione plenaria docenti	Ore 10.00	
MARTEDI' 11 GIUGNO	Prove LINGUE STRANIERE	Ore 8.00	1,5 + 1,5 h max
MERCOLEDI' 12 GIUGNO	Prova di ITALIANO	Ore 8.00	4 h max
GIOVEDI' 13 GIUGNO	Prova di MATEMATICA	Ore 8.00	3 h max
GIOVEDI' 13 GIUGNO	Correzione collegiale	Ore 15.00	
VENERDI' 14 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.00-13.00 Ore 14.00-19.00	
SABATO 15 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.00-13.00 Ore 14.00-19.00	
LUNEDI' 17 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.00-13.00 Ore 14.00-19.00	
MARTEDI' 18 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.00-13.00 Ore 14.00-19.00	
MERCOLEDI' 19 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.00-13.00 Ore 14.00-19.00	
GIOVEDI' 20 GIUGNO	Colloqui	Ore 8.00-13.00 Ore 14.00-19.00	
VENERDI' 21 GIUGNO	Ratifica finale	Ore 11.00	
SABATO 22 GIUGNO	Pubblicazione risultati	Ore 10.00	

9. Prove scritte e durata oraria

Le prove scritte sono quattro, da svolgersi in tre giorni diversi e possibilmente consecutivi secondo il seguente ordine:

- Competenze linguistiche in Inglese e Spagnolo, articolata in due prove nello stesso giorno
- Italiano
- Competenze logico matematiche

I candidati potranno consegnare la prova solo dopo che sia trascorsa la metà del tempo massimo a disposizione. Una volta completata la prova il candidato uscirà autonomamente dalla scuola, previa consegna della specifica autorizzazione da parte dei genitori.

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME PER ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 14 del Decreto Legislativo 741/3 ottobre 2017:

“Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per

L'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Agli allievi con disabilità verrà somministrata, in base a quanto stabilito nel proprio P.E.I., al percorso pregresso e qualora lo si ritenesse necessario, una prova differenziata.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

GLI ALUNNI STRANIERI

Sia per la valutazione che per la conduzione degli esami di Stato, si fa riferimento alle Linee Guida per gli alunni stranieri emanate nel febbraio 2014.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto per gli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal Regolamento.

Il Collegio docenti ha approvato:

- che durante le prove d'esame i telefoni cellulari verranno raccolti sulla cattedra
- che in ogni prova scritta agli alunni con PDP verranno assegnati 15 minuti aggiuntivi.
- che a tutti i candidati durante la prova di matematica sarà permesso l'uso della calcolatrice

- che nelle prove scritte d'esame non verrà assegnata una valutazione inferiore ai 4/10
- che ai candidati DSA/BES verrà permesso l'uso di strumenti compensativi e dispensativi (dizionario digitale, computer con correttore ortografico, tabelle numeriche, calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo) di supporto previsti nel PDP e utilizzati durante l'anno.
- che per gli alunni diversamente abili le prove e le griglie di correzione faranno riferimento al piano educativo individualizzato (PEI).

COMPETENZE ACQUISITE IN INGLESE E SPAGNOLO

Durata: 1,5 ore + 1,5 ore

La prova scritta di lingue straniere si articola in due sezioni è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e al livello A1 per lo spagnolo, come previsto dalle Indicazioni nazionali.

I docenti provvederanno a predisporre tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie:

- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta
- Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo
- Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente la situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti
- Lettera o email su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana
- Sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

La prova scritta delle lingue straniere viene svolta in un unico giorno, prima Inglese e poi Spagnolo, tra le due prove è prevista una pausa di 30 minuti.

Nella formulazione del giudizio complessivo delle prove scritte di inglese e di spagnolo, si considererà il raggiungimento delle capacità di:

- Comprensione del testo
- Correttezza morfo sintattica e lessicale
- Rielaborazione personale

ITALIANO

Durata: 4 ore

La prova viene formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

1. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà:

- rispondenza alla traccia;
- personalizzazione;
- correttezza sintattica;
- correttezza ortografica;
- padronanza lessicale.

COMPETENZE LOGICHE MATEMATICHE

Durata: 3 ore

La prova deve tendere a verificare le capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni). Può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. I quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnoscientifici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali.

La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- 1) quesiti articolati su una o più richieste
- 2) quesiti a risposta aperta

Nella predisposizione delle tracce la commissione può far riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione, e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considererà:

- a) conoscenza e padronanza di calcolo;
- b) risoluzione dei problemi;
- c) applicazione delle regole e delle formule;
- d) uso della terminologia specifica

10. Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere (art. 8, c. 5, D. lgs 62/2017).

Criteri per la conduzione del colloquio (CM n. 49 del 20 maggio 2010):

“Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno [...]. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.”

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Il colloquio non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze, né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno utilizza gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico.

La valutazione del colloquio pluridisciplinare, da esprimere in decimi, tiene conto dei seguenti indicatori:

- capacità conoscitiva;
- elaborazione delle informazioni;
- capacità di operare collegamenti;
- personalizzazione;
- linguaggio utilizzato.

11. Valutazione finale

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con **valutazione complessiva in decimi** e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

All'esito finale concorrono il giudizio di idoneità all'ammissione e le valutazioni delle prove scritte del colloquio pluridisciplinare. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.

“Al riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all'Esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.” (C.M. 51 del 20 maggio 09 e C.M. n. 49 del 20 maggio 2010).

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (art. 8, c. 7, D. lgs 62/2017).

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio (art. 13, c. 1, DM 741/2017).

Esempio: **Ammissione: 7**

Scritti: italiano 6, matematica 7, lingue 8, colloquio 9 - **media prove: 7,5**

Voto finale: $(7 + 7,5) = 14,5 : 2 = 7,25$ arrotondato a 7

L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto esclusivamente delle valutazioni attribuite alle tre prove scritte e al colloquio.

12. Criteri di assegnazione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017).

I criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del punteggio finale all'**Esame di Stato pari a 10/10 (dieci decimi)**, relativi ai crediti e al **curricolo** sono i seguenti:

- voto di ammissione pari a 10/10 (dieci decimi)

- andamento costante/in progressione nel triennio;
- atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell'esperienza scolastica;
- ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti;
- eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del PTOF con esiti positivi (certificazioni, partecipazione con menzione di riconoscimento a concorsi e gare, partecipazione agli scambi culturali).
- colloquio orale particolarmente originale e personale

I criteri di assegnazione della lode costituiscono una proposta del Collegio Docenti che sarà portata all'attenzione della Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria.

13. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze (definita dal D. lgs 62/2017 art. 1, c. 6 e art. 9) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

I principi dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono i seguenti:

- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo di istruzione;
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione delle competenze dovrà esser ritirata in Segreteria nella prima decade di luglio e consegnata alla futura scuola.

14. Alunni assenti durante le prove d'esame

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

15. Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione **della votazione complessiva conseguita**, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "**ESITO POSITIVO**" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "**ESITO NEGATIVO**", *senza alcuna indicazione di voto*.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

ALLEGATO 1**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO**

- Pertinenza alla traccia e al tipo di testo
- Completezza e approfondimento del contenuto
- Correttezza rispetto a: sintassi, uso del lessico, ortografia, punteggiatura, ordine, grafia

ALLEGATO 2**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA**

- Applicazione procedure e strategie risolutive
- Rappresentazione delle figure geometriche e comprensione delle relazioni tra gli elementi
- Utilizzo del linguaggio specifico

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVE IN INGLESE E SPAGNOLO

		<i>Voto in decimi</i>	4	5	6	7	8	9	10
QUESTIONARIO INGLESE LIVELLO A2 QCER/ QUESTIONARIO SPAGNOLO LIVELLO A1 QCER	1.COMPRENSIONE <i>La comprensione del testo risulta_____</i>		MINIMA	MODESTA	ESSENZIALE	NON PIENAMENTE COMPLETA	ABBASTANZA COMPLETA	COMPLETA	COMPLETA E DETTAGLIATA
	2.CORRETTEZZA GRAMM, ORTOGRAFICA E LESSICALE <i>L'elaborato__contiene__</i>		VARI ERRORI GRAVI	DIVERSI ERRORI	DIVERSI ERRORI, MA È COMPRESIBILE	ALCUNI ERRORI	QUALCHE LIEVE ERRORE	POCHI ERRORI LIEVI	NON CONTIENE ERRORI
	3.RIELABORAZIONE PERSONALE <i>La rielaborazione personale é_____</i>		ASSENTE	MINIMA	LIMITATA	BUONA	ABBASTANZA ESAURIENTE	ESAURIENTE	ESAURIENTE E ORIGINALE

VOTO FINALE:

In scala da 1 a 5	1 e 2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
In decimi	4	5	6	7	8	9	10
Somma punteggi parziali	12 e 13	14, 15, 16	17, 18, 19	20, 21, 22	23, 24, 25	26, 27, 28	29, 30

*approssimazione per eccesso

LINGUA INGLESE _____/5 +

LINGUA SPAGNOLA _____/5

PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE: _____/ 10